



COMUNE DI PIOLTELLO

Accertamento Tributi Comunali - descrizione del servizio

Cos'è

L'avviso di accertamento è un atto emesso dall'Ufficio Tributi, nel caso di:

- omessa o infedele denuncia e conseguente parziale o mancato pagamento
- parziale o mancato pagamento in presenza di regolare denuncia

Oggetto dell'avviso di accertamento

L'accertamento riguarda i seguenti Tributi Locali:

- IUC – componente IMU
- IUC – componente TASI
- IUC – componente TARI
- TARES per l'anno 2013

Cosa contiene

Con l'avviso di accertamento, notificato al Destinatario, viene:

- quantificato il tributo dovuto
- calcolati gli interessi
- irrogata la sanzione prevista per la violazione commessa
- recuperate le spese di notifica

Cosa può fare chi riceve l'atto di accertamento

1) Definizione agevolata dell'avviso di accertamento per omessa o infedele dichiarazione, con riduzione della sanzione per acquiescenza

Nel caso in cui il Contribuente riconosca che tutti gli elementi che costituiscono l'accertamento siano fondati e legittimi e che la notifica sia stata eseguita correttamente, può pagare, entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto, "l'importo ridotto", che prevede la riduzione a 1/3 della sanzione applicata e riportata sull'avviso stesso.

La definizione agevolata **non è applicabile agli accertamenti per omesso o parziale pagamento.**

2) Richiesta di riesame o annullamento in autotutela

Ferma restando la possibilità di presentare ricorso al Giudice Tributario entro il relativo termine, il Contribuente che non concordi con le contestazioni descritte nell'avviso di accertamento, può richiedere, entro 60 giorni dalla data di notifica, il riesame dell'atto in autotutela (finalizzato sia all'annullamento totale che parziale) motivando e documentando

adeguatamente la propria istanza, indirizzata al Funzionario Responsabile che ha sottoscritto l'atto, e presentata in carta semplice con consegna diretta presso l'Ufficio Protocollo in via Carlo Cattaneo, 1 - Piano Terra - oppure tramite posta ordinaria al Comune di Pioltello - Ufficio Tributi - via Carlo Cattaneo, 1 - 20096 - Pioltello (MI) nonché per posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it

Il riesame dell'atto in autotutela viene effettuato nel rispetto delle specifiche condizioni di legge e regolamento ed in considerazione della sua peculiare natura di strumento a tutela del buon andamento dell'attività amministrativa. Si precisa che la proposizione dell'istanza non produce alcuna interruzione o sospensione del termine perentorio per proporre ricorso in via giurisdizionale davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.

3) Accertamento con adesione

E' applicabile quando l'avviso di accertamento si basa su elementi non certi, che possono essere oggetto di diversa valutazione; l'accertamento con adesione è limitato ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del Tributo. L'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

L'accertamento con adesione produce come effetto immediato la sospensione dei termini per l'impugnazione e quelli di pagamento del Tributo per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione.

Entro 15 giorni dal ricevimento dell'accertamento con adesione, l'Ufficio contatta il Contribuente per concordare un incontro durante il quale potranno essere effettuati tutti gli approfondimenti del caso.

A seguito dell'incontro (contraddittorio), in caso di accordo tra le parti, l'Ufficio redige un atto di accertamento con adesione in duplice copia che va sottoscritto dal Contribuente (o dal suo Procuratore) e dal Responsabile dell'Ufficio o suo Delegato. Se durante il contraddittorio si trova un accordo, alla nuova imposta stabilita si applica la sanzione pari ad un terzo del minimo previsto dalla relativa normativa.

Nel caso in cui il Contribuente non si presenti all'incontro, decade per lui il diritto all'accertamento con adesione.

4) Ricorso

Se la controversia in materia di IMU, TASI, TARI e Tares con il Comune di Pioltello non si risolve, il Contribuente ha sempre la possibilità, entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto, di fare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano.

Per tutti i giudizi instaurati con ricorso notificato a partire dal 1° Luglio 2019 è obbligatorio agire mediante il Processo Tributario Telematico (PTT).

La notifica dell'originale del ricorso va trasmessa al Comune di Pioltello al seguente indirizzo PEC protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it con le modalità previste dalle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 163 del 23/12/2013 e in materia di Processo Tributario Telematico.

Il Ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio mediante deposito dell'originale del ricorso alla competente

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, esclusivamente in modalità telematica, sulla base dell'articolo 16/bis del D.Lgs. n. 546/1992 (sistema S.I.Gi.T., cui si accede dal Portale della Giustizia Tributaria www.giustiziatributaria.gov.it).

L'obbligo di ricorrere al processo tributario telematico non sussiste per i Contribuenti che stanno in giudizio senza difensore per le controversie fino a 3.000 euro. In tal caso, la notifica dell'originale va eseguita al Comune di Pioltello, via C. Cattaneo n.1, nonché alla Competente Commissione Tributaria Provinciale.

Resta ferma, per il Contribuente che si difende direttamente, l'opzione telematica; in tal caso dovrà indicare nel ricorso l'indirizzo PEC al quale intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni.

5) Reclamo e mediazione

(ai sensi dell'art. 17/bis del D.Lgs. 546/92, come sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015).

Dal 1° gennaio 2016, per controversie di valore non superiore a cinquantamila euro (€ 50.000,00), il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Il ricorso non è procedibile sino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica. Il termine per la costituzione in giudizio decorre dalla scadenza del termine di conclusione della procedura di reclamo e mediazione sopra indicata.

ATTENZIONE: tutte le opportunità sopra descritte possono essere utilizzate **entro 60 giorni dalla notifica** dell'avviso di accertamento.

Trascorso questo termine, l'accertamento diviene definitivo e non è più possibile metterlo in discussione né utilizzare la definizione agevolata.